IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale e' stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate;

Decreta

Art. 1

- 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute gia' operate in qualita' di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.
 - 3. Per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,

Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale. L'Autorita' comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

- 4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
- 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2012

Il Ministro: Monti

Chiudi Elenco G.U. Sommario G.U.

Allegato 1

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Bologna

- 1. Argelato
- 2. Baricella
- 3. Bentivoglio
- 4. Castello d'Argile
- 5. Castelmaggiore
- 6. Crevalcore
- 7. Galliera
- 8. Malalbergo
- 9. Minerbio
- 10. Molinella
- 11. Pieve di Cento
- 12. Sala Bolognese
- 13. San Giorgio di Piano
- 14. San Giovanni in Persiceto
- 15. San Pietro in Casale
- 16. Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara

- 1. Bondeno
- 2. Cento
- 3. Mirabello
- 4. Poggio Renatico
- 5. Sant'Agostino
- 6. Vigarano Mainarda

Provincia di Modena

- 1. Bastiglia
- 2. Bomporto
 - 3. Campogalliano
- _ 4. Camposanto
- 5. Carpi ر
 - 6. Castelfranco Emilia
- J 7. Cavezzo
- ∪ 8. Concordia sulla Secchia
- J 9. Finale Emilia
- ರ 10. Medolla
- √ 11. Mirandola
- √ 12. Nonantola
- ∪ 13. Novi
- J 14. Ravarino
- J 15. San Felice sul Panaro
- 🔾 16. San Possidonio
- ∪ 17. San Prospero
- ال 3 18. Soliera

Provincia di Reggio Emilia

- 1. Boretto
- 2. Brescello
- 3. Correggio
- 4. Fabbrico
- 5. Gualtieri
- 6. Guastalla
- 7. Luzzara
- 8. Novellara
- 9. Reggiolo
- 10. Rio Saliceto
- 11. Rolo
- 12. San Martino in Rio

13. Campagnola Emilia

Provincia di Mantova

- 1. Bagnolo San Vito
- 2. Borgoforte
- 3. Borgofranco sul Po
- 4. Carbonara di Po
- 5. Castelbelforte
- 6. Castellucchio
- 7. Curtatone
- 8. Felonica
- 9. Gonzaga
- 10. Magnacavallo
- 11. Marcaria
- 12. Moglia
- 13. Ostiglia
- 14. Pegognaga
- 15. Pieve di Coriano
- 16. Poggio Rusco
- 17. Porto Mantovano
- 18. Quingentole
- 19. Quistello
- 20. Revere
- 21. Rodigo
- 22. Roncoferraro
- 23. Sabbioneta
- 24. San Benedetto Po
- 25. San Giacomo delle Segnate
- 26. San Giovanni del Dosso
- 27. Schivenoglia
- 28. Sermide
- 29. Serravalle a Po
- 30. Sustinente
- 31. Suzzara
- 32. Villa Poma
- 33. Villimpenta
- 34. Virgilio

Provincia di Rovigo

- 1. Bagnolo di Po
- 2. Calto
- 3. Canaro
- 4. Canda
- 5. Castelguglielmo
- 6. Castelmassa
- 7. Ceneselli
- 8. Ficarolo
- 9. Gaiba
- 10. Gavello
- 11. Giacciano con Baruchella
- 12. Melara
- 13. Occhiobello
- 14. Pincara
- 15. Salara
- 16. Stienta
- 17. Trecenta

Chiudi Elenco G.U. Sommario G.U.